



COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA
Provincia di Livorno

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione n. 16 del 31/03/2021

Assessore Proponente: MAI DANIELE

**OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA RISCOSSIONE
COATTIVA DELLE ENTRATE COMUNALI**

L'anno duemilaventuno e questo giorno trentuno del mese di marzo alle ore 18:00 in Campo nell'Elba nella sala consiliare del Palazzo Municipale, ha luogo in prima convocazione in seduta ordinaria l'adunanza del Consiglio Comunale convocata dal Sindaco con avvisi in data 25 marzo 2021. prot. N. 3842, con la presenza dei seguenti componenti:

MONTAUTI DAVIDE	SINDACO	Presente
MAI DANIELE	ASSESSORE	Presente
DANESI GIOVANNI	CONSIGLIERE	Assente
PETROCCHI VALENTINA	VICE SINDACO	Presente
PIERULIVO CESARE	CONSIGLIERE	Presente
LENZI STEFANO	CONSIGLIERE	Presente
PAOLINI CHIARA	ASSESSORE	Presente
MARASCA ALESSIA	CONSIGLIERE	Presente
BATIGNANI FRANCESCO	CONSIGLIERE	Presente(Skype)
LAMBARDI LORENZO	CONSIGLIERE	Assente
GALLI GIANCARLO	CONSIGLIERE	Presente(Skype)
MAZZEI MASSIMO	CONSIGLIERE	Assente
VAI DANIELE	CONSIGLIERE	Assente

Presenti n. 9

Assenti n. 4

Partecipa il SEGRETARIO del comune di Campo nell'Elba ROSSI ANTONELLA che redige il presente verbale ed essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. MONTAUTI DAVIDE nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

Deliberazione n. 16 del 31/03/2021

Il Consigliere Galli si sofferma sul comma 6 dell'art. 8 concernente le modalità di rateizzazione degli importi pari o superiori a € 20.000,00.

Il Consigliere Marasca precisa che la polizza fideiussoria che deve essere presentata a garanzia dal contribuente è bancaria o assicurativa.

Il Consigliere Galli preannuncia il proprio voto di astensione in quanto è mancato il tempo necessario per approfondire la materia.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Considerata la L. 27.12.2019 n. 160 (legge di Bilancio 2020) che all'art. 1 commi *da 784 a 815* introduce una complessiva riforma della riscossione degli enti locali, con particolare riferimento agli strumenti per l'esercizio della potestà impositiva, fermo restando l'attuale assetto dei soggetti abilitati alla riscossione delle entrate locali.

In sintesi, questi commi:

- intervengono sulla disciplina del versamento diretto delle entrate degli enti locali, prevedendo che tutte le somme a qualsiasi titolo rimosse appartenenti agli enti locali affluiscono direttamente alla tesoreria dell'ente ovvero sui conti correnti postali ad esso intestati, o che vengano effettuati mediante il sistema di versamenti unitari o attraverso gli strumenti di pagamento elettronici resi disponibili dagli enti impositori;
- disciplinano in modo sistematico l'accesso ai dati da parte degli enti e dei soggetti affidatari del servizio di riscossione;
- introducono anche per gli enti locali l'istituto dell'accertamento esecutivo, che consente di emettere un unico atto di accertamento avente i requisiti del titolo esecutivo;
- novellano la procedura di nomina dei funzionari responsabili della riscossione;
- disciplinano puntualmente, in assenza di regolamentazione da parte degli enti, la dilazione del pagamento delle somme dovute;
- istituiscono una sezione speciale nell'albo dei concessionari della riscossione, cui devono obbligatoriamente iscriversi i soggetti che svolgono le funzioni e le attività di supporto propedeutiche all'accertamento e alla riscossione delle entrate locali;
- prevedono la gratuità delle trascrizioni, iscrizioni e cancellazioni di pignoramenti e ipoteche richiesti dal soggetto che ha emesso l'ingiunzione o l'atto esecutivo.

Considerato:

- che l'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997 attribuisce ai Comuni la potestà di disciplinare con regolamento le entrate comunali, sia di natura tributaria che patrimoniale, e le relative forme di gestione delle attività di liquidazione, accertamento e riscossione, salvo il rispetto dell'art. 23 della Costituzione, per quanto concerne la indicazione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e delle aliquote massime dei tributi.

- che in base alla suddetta disposizione i comuni, per quanto attiene all'accertamento e alla riscossione dei tributi e delle altre entrate, possono anche affidare la riscossione a soggetti iscritti nell'albo di cui all'articolo 53, comma 1 del medesimo decreto legislativo oppure, in alternativa, incaricare della riscossione l'Agenzia delle Entrate Riscossione in virtù dell'art. 1 del D.L. 22/10/2016 n.193.

Richiamato il vigente Regolamento Generale delle Entrate Tributarie Comunali in ultimo modificato con Deliberazione di C.C. n.5 del 19/08/15.

Preso atto che il suddetto regolamento deve essere adeguato ed integrato alle disposizioni della L. 160/2019 sopra richiamate e che è possibile disciplinare le forme di riscossione in base a quanto delineato dall'art. 52 già citato;

Dato atto che il nuovo Regolamento per la Riscossione Coattiva delle Entrate Comunali contiene le modificazioni ed integrazioni per l'adeguamento e l'introduzione delle suddette disposizioni normative ed è riportato nell'allegato A) al presente provvedimento all'uopo predisposto;

Considerato che in base a quanto disposto:

- dall'art. 52, commi 1 e 2, del D.Lgs. 446/97 *"le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti. I regolamenti sono approvati con deliberazione del comune e della provincia non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione e non hanno effetto prima del 1° gennaio dell'anno successivo..."*;

- dall'articolo 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000 n. 388, in base al quale il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del Decreto Legislativo 28.09.1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli Enti Locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

- dall'art. 1 comma 169 della L. 296/2006, secondo cui gli enti locali deliberano le tariffe e le

aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.

Preso atto che:

- il Comune di Campo nell'Elba non ha ancora approvato il Bilancio di Previsione 2021-2023 ma che lo stesso è in fase di approvazione essendo inserito al punto 12 dell'ordine del giorno;
- che il Decreto del Ministro dell'Interno del 13 gennaio 2021, pubblicato nella G.U. n. 13 del 18 gennaio 2021, ha differito al 31 marzo 2021 il termine per l'approvazione del Bilancio di previsione 2021/2023 degli enti locali;

Dato atto che il regolamento approvato con la presente deliberazione entra in vigore dal 01/01/2021.

Visto l'articolo 42 del D. Lgs. 267/2000, che tra le attribuzioni del Consiglio Comunale individua l'ordinamento e la disciplina dei tributi comunali;

Richiamato l'art. 52 commi 1 e 2 del D.Lgs. 15/12/1997 n. 446 che disciplina la potestà regolamentare del Comune in generale;

Ravvisata pertanto la propria competenza in tutte le scelte attinenti la regolamentazione del tributo e la determinazione delle aliquote e detrazioni di imposta;

Richiamato il D.L. 30.04.2019 n. 34 che disciplina l'efficacia delle deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali e le modalità di versamento da parte dei contribuenti;

Dato atto che il presente provvedimento è stato esaminato dalla Commissione Consiliare per i Regolamenti nella seduta del 26/03/2021;

Preso atto, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, così come modificato dal D.L. 174/2012, dei pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

Visto l' allegato parere favorevole del Revisore dei Conti dell'Ente, di cui all'art.239 del D. Lgs. 267/2000, come modificato dal D.L. 174/2012 conv. con L. 213/2012;

Con n. 8 voti favorevoli e n. 1 astenuto (Galli) espressi nelle forme di legge

D E L I B E R A

1. per i motivi esposti in premessa, di approvare lo schema di "Regolamento per la riscossione coattiva delle entrate comunali" allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale (Allegato A).

2. di dare atto che il "Regolamento per la Riscossione Coattiva delle Entrate Comunali" approvato con il presente provvedimento entra in vigore il 1° gennaio 2021 e che le disposizioni contenute in altri regolamenti comunali che regolano la materia della riscossione in modo incompatibile con le disposizioni contenute nel presente regolamento si devono intendere non più applicabili con riferimento agli atti emessi a decorrere dal 1° gennaio 2020.

3. di dare atto che il presente provvedimento, è coerente con gli equilibri complessivi del bilancio di previsione 2021 - 2023 in corso di approvazione da parte del Consiglio Comunale.

4. di dare atto che il presente provvedimento verrà inviato al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, in conformità a quanto disposto dall'articolo 13, commi 13-bis e 15, del D.L. 201/2011 come integrato e modificato dal D.L. 34/2019;

5. Di disporre inoltre, ai fini della massima conoscenza, che il presente provvedimento venga pubblicato nel sito istituzionale del Comune.

Successivamente con separata votazione che dà il seguente risultato: n. 8 voti favorevoli e n. 1 contrario (Galli) espressi nelle forme di legge il presente deliberato viene dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, TUEL.

.



COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA
Provincia di Livorno

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

Verbale n. 3 del 31.03.2021

IL SINDACO
MONTAUTI DAVIDE

IL SEGRETARIO
ROSSI ANTONELLA



COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA
Provincia di Livorno

IL REVISORE UNICO DELL'ENTE

OGGETTO: Parere in merito alla approvazione del Regolamento per la riscossione coattiva delle entrate comunali

Il Revisore Unico del Comune di Campo nell'Elba:

Vista la proposta di delibera del Consiglio Comunale di cui all'oggetto, contenente lo schema di "Regolamento per la riscossione coattiva delle entrate comunali" composto di n. 11 articoli.

Visti:

- l'art. 52 del decreto legislativo 15/12/1997 n. 446, secondo il quale:
 - I Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;
 - I regolamenti devono essere approvati con delibera non oltre il termine di approvazione del Bilancio di Previsione e, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.
 - I regolamenti, per quanto attiene all'accertamento ed alla riscossione dei tributi e delle altre entrate, sono informati ai criteri elencati al comma 5 dello stesso articolo 52;
- Lo schema di "Regolamento per la riscossione coattiva delle entrate comunali" composto di n. 11 articoli;
- L'art. 42 del D.Lgs. 267/2000 in ordine alla competenza del Consiglio Comunale circa la regolamentazione delle entrate tributarie;
- Il parere di regolarità tecnica emesso dal Responsabile del Servizio Finanziario

Considerato

- che è necessario per questo Ente di dotarsi di uno strumento adeguato e più efficiente per gestire al meglio le proprie entrate;
- che il regolamento entra in vigore dal 01/01/2021

Il Revisore Unico dell'Ente

Esprime parere favorevole quanto alla proposta di delibera del Consiglio Comunale inerente l'approvazione del "Regolamento per la riscossione coattiva delle entrate comunali".

Prato, 01/03/2021

Il Revisore Unico
Dott. Andrea Giannini



**COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA
(Provincia di Livorno)**

**Regolamento per la riscossione
coattiva
delle entrate comunali**

Approvato con delibera di C.C. n. 00 del 00/00/2021

INDICE

Articolo 1 - Oggetto_____	3
Articolo 2 - Recupero bonario_____	3
Articolo 3 - Accertamento esecutivo tributario_____	4
Articolo 4 - Accertamento esecutivo patrimoniale_____	4
Articolo 5 - Riscossione coattiva_____	5
Articolo 6 - Interessi moratori_____	5
Articolo 7 - Costi di elaborazione e notifica_____	6
Articolo 8 -Rateizzazione_____	6
Articolo 9 - Discarico per crediti inesigibili_____	7
Articolo 10 - Ingiunzioni di pagamento_____	8
Articolo 11- Disposizioni finali_____	8

Regolamento per la riscossione coattiva delle entrate comunali

Articolo 1 - Oggetto

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina le attività concernenti la gestione dei crediti comunali successiva alle procedure di pagamento volontario, con particolare riguardo agli atti di riscossione finalizzati al recupero del credito comunale emessi a decorrere dal 1° gennaio 2020.
2. La riscossione delle entrate tributarie e patrimoniali, salvo quanto previsto al comma successivo, è effettuata secondo le modalità previste dal presente regolamento e per quanto non regolamentato dai commi da 792 a 804 della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
3. La riscossione coattiva delle contravvenzioni stradali di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 può essere effettuata, per ragioni di economicità, efficienza e funzionalità dell'azione amministrativa, tramite iscrizione a ruolo, sulla base del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero tramite ingiunzione di pagamento, con le modalità di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639, applicando le disposizioni contenute nel titolo II del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
4. La gestione delle attività inerenti la riscossione coattiva delle entrate comunali è assicurata dal competente servizio dell'Ente anche tramite affidamenti di segmenti di attività a soggetti esterni.
5. Le disposizioni contenute in altri regolamenti comunali che regolano la materia della riscossione, anche coattiva, in modo incompatibile con le disposizioni contenute nel presente regolamento si devono intendere non più applicabili con riferimento agli atti emessi a decorrere dal 1° gennaio 2020.

Articolo 2 - Recupero bonario

1. Prima dell'attivazione delle procedure relative alla riscossione coattiva il Responsabile dell'entrata, intendendosi per tale il Dirigente/Responsabile del Servizio al quale le entrate sono state affidate nell'ambito del piano esecutivo di gestione o altro provvedimento amministrativo, può sollecitare il pagamento, dando al debitore un termine non inferiore a quindici giorni per ottemperare.
2. Al fine di garantire una gestione efficiente ed efficace dell'attività di riscossione coattiva il Responsabile dell'entrata provvede di norma a notificare l'atto di cui al successivo articolo 4, entro l'anno successivo a quello in cui il pagamento doveva essere effettuato in

modo spontaneo, fermo restando comunque il rispetto del termine ultimo per non incorrere nella prescrizione.

3. Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano alle entrate comunali di natura tributaria.

Articolo 3 - Accertamento esecutivo tributario

1. Gli avvisi di accertamento relativi ai tributi comunali e gli atti di irrogazione delle sanzioni amministrative tributarie devono essere notificati entro i termini decadenziali di cui all'articolo 1, comma 161 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
2. Gli atti di cui al comma 1 devono contenere l'intimazione ad adempiere, entro il termine di presentazione del ricorso, all'obbligo di pagamento degli importi negli stessi indicati, oppure, in caso di tempestiva proposizione del ricorso, l'indicazione dell'applicazione delle disposizioni di cui all'[articolo 19 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472](#), recante "Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie". Gli atti devono altresì recare espressamente l'indicazione che gli stessi costituiscono titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari nonché l'indicazione del soggetto che, decorsi sessanta giorni dal termine ultimo per il pagamento, procederà alla riscossione.
3. Il contenuto degli atti di cui al comma precedente è riprodotto anche nei successivi atti da notificare al contribuente, in tutti i casi in cui siano rideterminati gli importi dovuti in base agli avvisi di accertamento e ai connessi provvedimenti di irrogazione delle sanzioni.
4. L'avviso di accertamento di cui al comma 1 acquista efficacia di titolo esecutivo decorso il termine utile per la proposizione del ricorso, senza la preventiva notifica della cartella di pagamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, o dell'ingiunzione di pagamento di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639.

Articolo 4 - Accertamento esecutivo patrimoniale

1. L'accertamento esecutivo patrimoniale, finalizzato alla riscossione delle entrate patrimoniali, deve essere notificato, entro l'anno successivo a quello in cui il pagamento doveva essere effettuato in modo spontaneo e, comunque, nel rispetto dei termini prescrizionali previsti per ciascuna tipologia di entrata.
2. L'accertamento esecutivo patrimoniale deve contenere l'intimazione ad adempiere, entro sessanta giorni dalla notifica, all'obbligo di pagamento degli importi nello stesso indicati, oppure, in caso di tempestiva proposizione del ricorso, l'indicazione dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150. L'accertamento esecutivo patrimoniale deve altresì recare espressamente l'indicazione che lo

stesso costituisce titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari nonché l'indicazione del soggetto che, decorsi sessanta giorni dal termine ultimo per il pagamento, procederà alla riscossione.

3. Il contenuto dell'accertamento esecutivo patrimoniale è riprodotto anche nei successivi atti da notificare al debitore in tutti i casi in cui siano rideterminati gli importi dovuti.
4. L'accertamento esecutivo patrimoniale acquista efficacia di titolo esecutivo decorsi sessanta giorni dalla notifica, senza la preventiva notifica della cartella di pagamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, o dell'ingiunzione di pagamento di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639.

Articolo 5 - Riscossione coattiva

1. Decorsi 30 giorni dal termine per la proposizione del ricorso per l'accertamento esecutivo tributario e dal termine di sessanta giorni dalla notifica per l'accertamento esecutivo patrimoniale, il Funzionario responsabile del tributo o il Responsabile dell'entrata patrimoniale procede all'affidamento in carico al soggetto legittimato alla riscossione forzata indicato negli atti di accertamento e negli atti relativi alle entrate patrimoniali, ovvero ad altro soggetto incaricato successivamente all'emissione degli atti stessi.
2. Con riferimento agli atti di cui al comma precedente, in caso di avvenuta presentazione del ricorso, il Funzionario responsabile del tributo o il Responsabile dell'entrata patrimoniale valuta la possibilità di attivare la riscossione in pendenza di giudizio, avendo riguardo alla natura del debitore ed al rischio di perdita del credito prima del passaggio in giudicato della sentenza che decide la controversia.
3. In presenza di fondato pericolo per il positivo esito della riscossione si procede ai sensi dell'articolo 792, lettera d), della legge n. 160 del 2019.
4. I soggetti legittimati alla riscossione forzata sono:
 - a) il Comune di Campo nell'Elba ;
 - b) l'Agenzia delle Entrate-Riscossione;
 - c) i soggetti affidatari di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b) del decreto legislativo n. 446 del 1997.
5. Il Funzionario responsabile del tributo ed il Responsabile dell'entrata patrimoniale individuano i soggetti legittimati alla riscossione forzata in base ai principi di economicità ed efficienza, oltre che in funzione delle proprie dotazioni umane, finanziarie e strumentali, nel quadro degli indirizzi determinati dalla Giunta o dal Consiglio comunale e della normativa in materia di affidamenti e di gestione della riscossione delle entrate degli enti locali.

Articolo 6 - Interessi moratori

1. Su tutte le somme di qualunque natura, esclusi le sanzioni, gli interessi, le spese di notifica e gli oneri di riscossione, decorsi trenta giorni dall'esecutività dell'atto e fino alla data del pagamento si applicano gli interessi di mora conteggiati al tasso di interesse legale.
2. Nel caso di affidamento del credito comunale all'Agenzia delle Entrate-Riscossione, si applica quanto previsto dall'articolo 792, lettera i) della legge n. 160 del 2019.

Articolo 7 - Costi di elaborazione e notifica

1. I costi di elaborazione e di notifica dell'atto di accertamento esecutivo tributario e patrimoniale e quelli delle successive fasi cautelari ed esecutive sono posti a carico del debitore e sono così determinati:
 - a) una quota denominata «oneri di riscossione a carico del debitore», pari al 3 per cento delle somme dovute in caso di pagamento entro il sessantesimo giorno dalla data di esecutività dell'atto, fino ad un massimo di 300 euro, ovvero pari al 6 per cento delle somme dovute in caso di pagamento oltre detto termine, fino a un massimo di 600 euro;
 - b) una quota denominata «spese di notifica ed esecutive», comprendente il costo della notifica degli atti e correlata all'attivazione di procedure esecutive e cautelari a carico del debitore.

Articolo 8 - Rateizzazione

1. Il Funzionario responsabile del tributo, il Responsabile dell'entrata patrimoniale, su richiesta del debitore che versi in una situazione di temporanea e obiettiva difficoltà, da effettuarsi prima che siano state avviate le procedure di riscossione coattiva o che la posizione iscritta a ruolo sia stata trasmessa all'Agente della Riscossione, concede la ripartizione del pagamento delle somme dovute in conseguenza ad attività accertativa in rate mensili di pari importo fino ad un massimo di trentasei rate, fermo restando che l'importo minimo della rata non può essere inferiore a euro 100,00, secondo il seguente schema:
 - a) fino a euro 100,00 nessuna rateizzazione;
 - b) da euro 100,01 a euro 500,00: fino a tre rate mensili;
 - c) da euro 500,01 a euro 1000,00: fino a sei rate mensili;
 - d) da euro 1.000,01 a euro 2.000,00: fino a dodici mensili;
 - e) da euro 2000,01 a euro 4.000,00: fino a diciotto rate mensili;
 - f) da euro 4.000,01 a euro 6.000,00: fino a ventiquattro rate mensili;
 - g) oltre 6.000,01 fino a trentasei rate mensili.

Per le persone fisiche e per le ditte individuali la richiesta di rateizzazione dovrà essere corredata da una dichiarazione del debitore, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti, descriva e motivi le condizioni di temporanea ed obiettiva difficoltà economica allegando, per importi superiori ad € 3.000,00, una dichiarazione I.S.E.E. aggiornata che dovrà avere un valore massimo di € 13.500,00 elevabile ad € 20.000,00 per famiglie con almeno 4 figli a carico.

Per tutti gli altri soggetti (società, cooperative, enti commerciali ecc...) l'istanza di rateizzazione dovrà essere corredata da una relazione redatta da un professionista iscritto all'albo (commercialista, avvocato, revisore dei conti...) che attesti le condizioni di temporanea ed obiettiva difficoltà economica e riporti il valore dell'Indice di Liquidità ricavato dalla situazione economico patrimoniale dell'azienda con un valore che dovrà essere inferiore ad "1".

La rateizzazione comporta l'applicazione degli interessi di mora di cui all'articolo 6, nella misura vigente alla data di presentazione dell'istanza, che rimane ferma per tutta la durata della rateizzazione.

2. L'importo della prima rata deve essere versato entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione di accettazione della rateizzazione. Le successive rate scadono l'ultimo giorno di ciascun mese successivo al pagamento della prima rata.
3. La procedura di rateizzazione si perfeziona col pagamento della prima rata.
4. Il mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, nell'arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione, comporta la decadenza del beneficio della rateizzazione, se non interviene il pagamento entro trenta giorni dall'invio di uno specifico sollecito. In caso di decadenza, il debito non può più essere rateizzato e l'intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in un'unica soluzione.
5. In caso di comprovato peggioramento della situazione del debitore la dilazione concessa può essere prorogata, su istanza motivata del contribuente, per una sola volta, per un ulteriore periodo e fino a un massimo di trentasei rate mensili ulteriori rispetto al piano originario.
6. Per importi da rateizzare pari o superiori ad € 20.000,00 è fatto obbligo al contribuente di presentare idonea garanzia tramite la sottoscrizione, presso primario Istituto Bancario o Assicurativo, di polizza fiejussoria contenente la clausola "senza preventiva escussione del debitore principale" la sua copertura dovrà essere garantita per almeno 30 giorni successivi al termine del periodo della rateazione, la sua operatività dovrà avvenire su semplice richiesta del Comune all'atto della decadenza della rateizzazione.

Articolo 9 - Discarico per crediti inesigibili

1. Il Funzionario responsabile del tributo, o il Responsabile dell'entrata patrimoniale, comunica annualmente al Servizio Ragioneria del Comune l'elenco degli atti esecutivi i cui crediti sono ritenuti inesigibili.
2. I crediti riferiti a soggetti debitori per i quali sono in corso procedure concorsuali, sono dichiarati provvisoriamente inesigibili.
3. Nel caso di parziale pagamento degli atti esecutivi, se il credito residuo, anche riferito a più anni, è inferiore a euro 10,00, l'importo è dichiarato inesigibile, senza necessità di intraprendere ulteriori azioni cautelari o esecutive.

Articolo 10 - Ingiunzioni di pagamento

1. Le disposizioni di cui agli articoli da 6 a 9 del presente regolamento si applicano anche alle ingiunzioni emesse a decorrere dal 1° gennaio 2020, fermo restando il necessario avvenuto rispetto dei contenuti degli atti di cui al comma 2 dell'articolo 3 e al comma 2 dell'articolo 4, con riferimento alle entrate tributarie e patrimoniali, ad eccezione delle sanzioni per violazioni al codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

Articolo 11- Disposizioni finali

1. Il presente regolamento entra in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2021.
2. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.



COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA
Provincia di Livorno

Proposta N. 2021 / 401
AREA FINANZIARIA TRIBUTARIA

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA RISCOSSIONE COATTIVA
DELLE ENTRATE COMUNALI

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

Per i fini previsti dall'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di deliberazione in oggetto parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità tecnica.

Lì, 23/03/2021

IL DIRIGENTE
SERVIDEI STEFANO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA
Provincia di Livorno

Proposta N. 2021 / 401
AREA FINANZIARIA TRIBUTARIA

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA RISCOSSIONE COATTIVA
DELLE ENTRATE COMUNALI

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

Per i fini previsti dall'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di deliberazione in oggetto parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità contabile.

Lì, 23/03/2021

IL DIRIGENTE
SERVIDEI STEFANO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA
Provincia di Livorno

Deliberazione di Consiglio Comunale N. 16 del 31/03/2021

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si dichiara la regolare pubblicazione della presente deliberazione all'Albo Pretorio on-line di questo Comune a partire dal 09/04/2021 per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124 del D.lgs. 18.08.2000 n. 267 e la contestuale comunicazione ai Capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 del D.lgs. 18.08.2000 n. 267.

Li, 09/04/2021

L'INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
LANDI SANDRA
(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e
s.m.i.)



Comune di Campo nell'Elba

Provincia di Livorno

Certificato di Esecutività

Delibera N. 16 del 31/03/2021

AREA FINANZIARIA TRIBUTARIA

Oggetto: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE COMUNALI .

Si attesta che il presente atto sarà pubblicato all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi, dal 09/04/2021 al 24/04/2021, e che sarà esecutivo in data 20/04/2021.

Campo nell'Elba li, 20/04/2021

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
LANDI SANDRA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)